

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 GALLURA E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLA ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA FISICA E FUNZIONI DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS 101/2020 E SS.MM.II. PER GLI OPERATORI DELLA FISICA SANITARIA DELL'ASL N. 2 GALLURA E PER LE FUNZIONI DI FISICA MEDICA ED ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE PER LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA RADIOPROTEZIONE DELL'ASL N. 2 GALLURA.

TRA

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.2 Gallura, di seguito denominata ASL Gallura, con sede legale in Olbia, via Bazzoni Sircana n. 2 – 2°, CAP 07026, C.F. e partita IVA 02891650901, nella persona del Direttore Generale f.f., dott. Michele Baffigo, domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, di seguito indicata con ASL 1 Sassari, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa, 57, C.F. e P. IVA. 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima

PREMESSO CHE

- la ASL n. 2 Gallura deve ottemperare agli obblighi di legge relativi alla sorveglianza fisica ed alle funzioni di Esperto di Radioprotezione previsti dal D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii per gli operatori del Servizio di fisica sanitaria (attualmente n. 1 Dirigente Fisico – classificato esposto di categoria B, anche se è prevista l'assegnazione alla Struttura di Fisica Sanitaria di un'ulteriore risorsa, con profilo professionale TSRM) nel rispetto delle incompatibilità previste al comma 4 dell'art. 128 dello stesso decreto legislativo e deve garantire la prosecuzione delle attività la Commissione territoriale per la radioprotezione, di cui alla Delib. G.R. n. 24/12 del 13 luglio 2023 (Attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 30, comma 1, della L.R. n. 24/2020), secondo la composizione stabilita nell'allegato alla delibera G.R. n. 62/27 del 4 dicembre 2020;
- la Direzione della ASL Gallura, con nota prot. PG/2025/40287 del 09.12.2025 ha manifestato l'interesse alla stipula di una convenzione con la ASL n. 1 di Sassari per lo svolgimento di tale attività;
- la Direzione della ASL n. 1 di Sassari ha comunicato con nota PG/2025/ 41336 del 16.12.2025 la disponibilità a garantire l'attività in oggetto tramite il Dott. Matteo Tamponi, Dirigente Fisico della ASL Sassari;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Le parti convengono che l'ASL Gallura, per l'assolvimento degli obblighi di legge relativi alla sorveglianza fisica ed alle funzioni di Esperto di Radioprotezione previsti dal D.Lgs 101/2020 e ss.mm.ii. per gli operatori della fisica sanitaria e per le funzioni di specialista in fisica sanitaria ed esperto di radioprotezione per la Commissione territoriale per la radioprotezione, si avvale delle prestazioni professionali rese dal Dott. Matteo Tamponi, Esperto di Radioprotezione di III grado, dirigente fisico messo a disposizione dall'ASL Sassari, sulla base di corrispondente atto di nomina. L'impegno orario per lo svolgimento delle attività richieste con il presente accordo è stimato inferiore a 30 ore all'anno, comprensive anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio.

ART.2

MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dott. Matteo Tamponi dell'ASL Sassari, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ASL Sassari e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e di quant'altro previsto dalla vigente normativa.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra la Direzione dell'ASL Sassari ed il Responsabile della Struttura coinvolta dell'ASL Gallura.

Le prestazioni saranno effettuate nei tempi e con le modalità da concordarsi preventivamente con il Responsabile della Struttura interessata dell'ASL Gallura, sia presso le sedi dell'ASL Gallura, sia presso la sede della Fisica Sanitaria dell'ASL Sassari, così come definito dal Dott. Matteo Tamponi e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

ART. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONI

L'ASL Gallura, per le prestazioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, corrisponderà all'ASL Sassari, quali emolumenti dovuti al Dott. Matteo Tamponi:

- €150,00 (costo fisso annuo) per ogni operatore sottoposto a sorveglianza fisica, relativamente alle funzioni di Esperto di Radioprotezione per gli operatori della fisica sanitaria;
- € 80,00/ora, relativamente alle funzioni di specialista in fisica sanitaria ed esperto di radioprotezione nell'ambito dell'attività della Commissione territoriale per la radioprotezione;
- IRAP e il rimborso delle spese di viaggio che verrà liquidato nella misura prevista dall'attuale normativa per l'utilizzo del mezzo proprio da parte dei dipendenti pubblici, ciò ove non sia utilizzato il mezzo aziendale dell'ASL Sassari.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni, relativamente alle funzioni di Esperto di Radioprotezione, e le spese di viaggio saranno documentate dal Dott. Matteo Tamponi, che risponde complessivamente dell'attività svolta, con cadenza annuale, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le attività effettuate che sarà validato dal Responsabile della Struttura dell'ASL Gallura a cui appartengono gli operatori della Fisica Sanitaria.

Successivamente, la rendicontazione validata andrà sottoposta al Direttore Sanitario dell'ASL 2 Gallura che autorizzerà la liquidazione dei relativi rimborsi.

Relativamente alle attività della Commissione territoriale per la radioprotezione, esse saranno rendicontate dal Dott. Tamponi, successivamente validate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione o suo delegato in qualità di Presidente della Commissione.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL 2 Gallura emetterà ordine tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte della ASL Sassari entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell'ordine. I pagamenti verranno effettuati dall'ASL Gallura entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture mediante versamento sul conto corrente giro-fondi giro-fondi IT24C0100003245522300320636, acceso presso la Banca d'Italia.

La ASL Sassari provvederà a liquidare nella prima busta paga disponibile gli emolumenti dovuti per le prestazioni eseguite di cui all'art. 3 della presente convenzione ed a rimborsare le spese di viaggio sostenute, in favore del Dott. Matteo Tamponi.

Nel caso in cui l'ASL Gallura non provveda a liquidare i compensi entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture viene meno l'obbligo del Dott. Matteo Tamponi della ASL Sassari di garantire gli accessi senza che questo possa essere considerato interruzione di servizio.

ART. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, relativi alle attività che il consulente specialista porrà in essere sono a totale carico dell'ASL Gallura.

ART. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dalla data del 01.01.2026 ed avrà validità fino al 31.12.2028. Potrà essere rinnovata, ma è comunque escluso il rinnovo tacito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'ASL Sassari avrà il diritto di conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

In conformità alla vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali, viste le disposizioni di cui all'art. 2-septies del D. Lgs. 196/03 recante "*Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*" e quelle relative al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali, con la presente convenzione vengono disciplinate le attività che comportano un trattamento di dati personali e particolari per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria.

Il Dirigente Fisico di cui alla presente Convenzione è formalmente individuato, con separato provvedimento conforme allo schema tipo allegato alla presente convenzione, adottato dal Direttore della Struttura di riferimento presso la quale lo stesso sarà chiamato ad operare, quale autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2-quaterdecies, comma 2 del D. Lgs. 81/08 ed in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Il provvedimento di individuazione di cui al precedente capoverso definisce l'ambito di autorizzazione e le regole tecniche ed organizzative alle quali ciascun professionista in convenzione dovrà attenersi in ogni fase del trattamento di dati personali e particolari riferiti ai pazienti.

Il Dirigente autorizzato, pertanto, potrà trattare dati personali e particolari ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.

Tutti i dati e le informazioni di cui il Dirigente entrerà in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell'ASL

Gallura, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

ART. 7

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Tempio Pausania. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

ART.8

DISPOSIZIONI FINALI

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

E' soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal DPR n.642 del 1972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale come da autorizzazione Agenzie dell'Entrate – Decreto n. 2/2002;

Il presente atto composto da 5 pagine, oltre che dell'allegato, e da n. 8 articoli viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della legge 241/1990 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale
ASL n.1 di Sassari
(Dott. Flavio Sensi)

Il Direttore Generale f.f.
ASL n.2 Gallura
(Dott. Michele Baffigo)